



Decreto Dirigenziale n. 33 del 27/06/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 15 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/06, PER L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RACCOLTA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, DA UBICARSI NEL COMUNE DI SALA CONSILINA (SA) IN LOCALITA' MEZZANIELLO, AREA PIP, DELLA DITTA TAFURI MARIO CON SEDE LEGALE ALLA VIA BARCA N. 40 DI SALA CONSILINA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la ditta Tafuri Mario, con sede legale in via Barca n. 40 nel Comune di Sala Consilina (Sa), è titolare del D.D. n. 248 del 10/10/2014, rilasciato previo parere di compatibilità ambientale integrato con la Valutazione di Incidenza, giusto D.D. n. 141 dell'11/09/2014, per la realizzazione di un impianto di raccolta e recupero di rifiuti non pericolosi da ubicarsi in località Mezzaniello – area PIP di Sala Consilina;

TENUTO CONTO che:

- con nota del 06/06/2017, prot. 0396752, la ditta è stata autorizzata ad una modifica non sostanziale in corso d'opera;
- con nota del 16/06/2017, prot. 0419368, la ditta "Tafuri" ha comunicato l'ultimazione dei lavori, autorizzati con il summenzionato decreto, allegando:
 1. perizia asseverata a firma dell'ing. Morello Giuseppe;
 2. polizza fidejussoria n. 646551 emessa dalla compagnia di assicurazioni "Elba Assicurazioni S.p.A.", con sede in Milano, in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con decorrenza dal 27/10/2014 al 27/10/2024;
- in data 27/06/2017, prot. 442052, la ditta ha trasmesso copia dell'istanza formulata al Comune di Sala Consilina per l'allaccio alla rete fognante;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 386/16;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Tafuri Mario**, con sede legale in via Barca n. 40 nel Comune di Sala Consilina (Sa), all'esercizio dell'impianto di raccolta e recupero di rifiuti speciali non pericolosi da ubicarsi in località Mezzaniello – area PIP nel Comune di Sala Consilina, su una superficie complessiva di ca 3.000,00 mq, riportato in Catasto del Comune di Sala Consilina al foglio n°2 particelle nn. 484, 615, 635, 636 e 637.

STABILIRE che:

- il presente provvedimento ha durata fino al **27/10/2023**;
- a Ditta entro 15 giorni dal presente provvedimento dovrà trasmettere ricevuta di avvenuta allaccio alla rete fognaria;
- la Ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di cui all'allegato C alla Parte IV, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come definiti dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, le quantità e i volumi riportati nella seguente tabella:

CER	DESCRIZIONE	Densità	QUANTITA' MASSIMA TRATTABILE	
			R13	R5

		t/mc	t/g	mc/g	t/a	mc/a	t/g	mc/g	t/a	mc/a
01.04.08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	1,5	15,0	10,0	4695,0	3130,0	3	2,0	939,0	626,0
01.04.09	scarti di sabbia e argilla	1,5	15,0	10,0	4695,0	3130,0	5	3,3	1565,0	1043,3
01.04.13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	1,9	15,0	7,9	4695,0	2471,1\	5	2,6	1565,0	823,7
01.05.04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	1,4	20,0	14,3	6260,0	4471,4	2	1,4	626,0	447,1
10.12.01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	2,8	15,0	5,4	4695,0	1676,8	3	1,1	939,0	335,4
10.12.06	stampi di scarto	2,8	15,0	5,4	4695,0	1676,8	3	1,1	939,0	335,4
10.12.08	scarti di ceramiche, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	2,8	15,0	5,4	4695,0	1676,8	3	1,1	939,0	335,4
17.01.01	Cemento	2,0	40,0	20,0	12520,0	6260,0	20	10,0	6260,0	3130,0
17.01.02	Mattoni	2,8	5,0	1,8	1565,0	558,9	5	1,8	1565,0	558,9
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	2,0	5,0	2,5	1565,0	782,5	5	2,5	1565,0	782,5
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	1,6	20,0	12,5	6260,0	3912,5	20	12,5	6260,0	3912,5
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	1,6	5,0	3,1	1565,0	978,1	5	3,1	1565,0	978,1
17.05.04	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503	2,0	150,0	75,0	46950,0	23475,0	60	30,0	18780,0	9390,0
17.05.06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505	1,6	50,0	31,3	15650,0	9781,3	10	6,3	3130,0	1956,3
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 070507	1,6	15,0	9,4	4695,0	2934,4	3,0	1,9	939,0	586,9
17.06.04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	0,5	5,0	10,0	1565,0	3130,0	1,0	2,0	313,0	626,0
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	0,5	5,0	10,0	1565,0	3130,0	2	4,0	626,0	1252,0

17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	1,6	140,0	87,5	43820,0	27387,5	45	28,1	14085,0	8803,1
	TOTALI		550,0	321,3	172150,0	100563,0	200,0	78,8	46637,0	24654,5

STABILIRE, altresì, che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

EVIDENZIARE che il presente provvedimento include anche l'autorizzazione:

- allo scarico in pubblica fognatura, previo trattamento depurativo, delle acque di dilavamento del piazzale (non vi sono acque di processo e gli scarichi dei servizi igienici sono recapitati nella fognatura comunale, così come riportato nella relazione tecnica e in planimetria approvata in C.d.S. del 24/07/2014), ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, con le seguenti prescrizioni:
 1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione di pertinenza;
 3. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
 4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.)
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;

- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35°C;
- le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforati, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. L. gs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;*
- b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura e/o corpo idrico superficiale;
- e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
5. il titolare dello scarico è tenuto a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti preposti al controllo e ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, che gli venisse richiesta, a pena di decadenza dall'autorizzazione allo scarico;
6. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso

- costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
7. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10g dalla data di certificazione;
 8. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;
 9. il titolare dello scarico, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto dovrà presentare alla U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno il contratto di conferimento reflui con il gestore della rete fognaria comunale;
- alle emissioni in atmosfera dell'impianto, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D. Lgs. 152/06, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01, con i seguenti punti di emissione:

Emissione	Sostanze	Concentrazione	Limiti	Limiti
			(Parte II, Allegato 1 alla Parte V, DLvo 152/06)	(D. M. 5 febbraio 1998 Suballegato 1 Allegato 1)
P ₁	Polveri	3,0 mg/Nm ³	150 mg/Nm ³	135 mg/Nm ³
P ₂	Polveri	2,5 mg/Nm ³	150 mg/Nm ³	135 mg/Nm ³
P ₃	Polveri	5,0 mg/Nm ³	150 mg/Nm ³	135 mg/Nm ³
P ₄	Polveri	5,0 mg/Nm ³	150 mg/Nm ³	135 mg/Nm ³
P ₅	Polveri	2,5 mg/Nm ³	150 mg/Nm ³	135 mg/Nm ³

con le seguenti prescrizioni:

1. il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
2. il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni

- derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e fatti pervenire, entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 5. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
 6. che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 7. fare obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06 nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 8. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
 9. fare obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
 10. fare obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
 11. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n. 750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno.

E' FATTO OBBLIGO alla Ditta, altresì, ottemperare alle prescrizioni di cui al D.D. n. 141 del 11/09/2014, del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, che qui si intendono integralmente riportate:

1. entro 30 giorni dal presente provvedimento la ditta dovrà eseguire un'indagine fonometrica a conferma di quanto dichiarato nella relazione acustica previsionale ed il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente in materia;
2. dovranno essere garantiti, attraverso sistemi idonei, gli spostamenti eventuali della fauna attraverso sistemi di recinzione;
3. le sistemazioni a verde dovranno privilegiare piante autoctone provenienti da semi locali.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto la ditta Tafuri Mario, con sede legale in via Barca n. 40 nel Comune di Sala Consilina (Sa).

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Sala Consilina (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C., all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Avv. Anna Martinoli